



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Via F.lli Cervi 10 Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

INDICE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO I : disposizioni generali.

- ART 1: ambito e scopo del Regolamento
- ART 2: classificazione del Comune
- ART 3: gestione del servizio di affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- ART 4: tariffe e maggiorazioni
- ART 5: attribuzioni del personale
- ART 6: data di presentazione degli atti

CAPO II: impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

- ART 7: tipologia, quantità degli impianti pubblicitari
- ART 8: quantità degli impianti delle pubbliche affissioni
- ART 9: ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- ART 10: piano generale degli impianti
- ART 11: impianti privati per affissioni dirette
- ART 12: autorizzazioni e modalità per il rilascio
- ART 13: anticipata rimozione
- ART 14: divieti e limitazioni
- ART 15: pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART 16: materiale pubblicitario abusivo
- ART 17: pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- ART 18: spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III: imposta comunale sulla pubblicità

- ART 19: norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- ART 20: tariffe e determinazione dell'imposta
- ART 21: pubblicità effettuata con veicoli in genere
- ART 22: mezzi pubblicitari gonfiabili
- ART 23: pubblicità fonica

CAPO IV: diritto sulle pubbliche affissioni

- ART 24: servizio delle pubbliche affissioni
- ART 25: norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- ART 26: richiesta del servizio
- ART 27: modalità per le affissioni
- ART 28: rimborso dei diritti pagati

CAPO V: disposizioni comunali

- ART 29: sanzioni
- ART 30: riscossione
- ART 31: riduzione ed esenzioni

CAPO VI: disposizioni finali e transitorie

- ART 32: norme di rinvio
- ART 33: norma transitoria
- ART 34: entrata in vigore
- ART 35: abrogazione di precedenti disposizioni

ALLEGATO a): imposta comunale sulla pubblicità (omesso)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

- 1- Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e , anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce la modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3 – comma 3 – del D. Lgs. precitato.
- 2- Agli effetti del presente Regolamento, per “imposta” e per “diritto” si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. citato nel comma 1.

ART. 2

Classificazione del Comune

- 1- Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Dozza – ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31.12.92, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 5047).

ART. 3

Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

- 1- Il Comune di Dozza ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo “diritto” e dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 4

Tariffe e maggiorazioni

- 1- Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Dozza, come indicato nell'allegato A del presente Regolamento.
- 2- Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 5

Attribuzioni del personale

- 1- Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 2- Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico;

inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6

Data di presentazione degli atti

- 1- Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella di ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 7

Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari

- 1- Le tipologie, le quantità degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Dozza saranno indicati e descritti nel Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, che verrà redatto dai competenti Ufficio Tecnico e di Polizia Urbana in ossequio al disposto D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e dalle norme del Codice della Strada entro il 31.12.1995.
Nel citato Regolamento potranno essere previste deroghe alle norme relative alle distanze per il posizionamento degli impianti pubblicitari ai sensi della lett. c) dell'art. 13 del D. Lgs. 10.9.93 n. 360.
- 2- E' fatta salva la competenza del Comune di Dozza di definire o approvare le caratteristiche tecniche strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ogni altro vincolo di natura ambientale e per le esigenze di pubblico interesse.

ART. 8

Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni

- 1- La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 5.047 unità registrate al 31.12.92, non deve essere inferiore a mq. 60,60 – corrispondente a mq. 12 per ogni mille abitanti – pari a n. 86,78 fogli del formato 70 X 100.
Il Comune di Dozza ha installato impianti per l'affissione per n. 171,43 manifesti del formato 70 X 100, pari a 120 mq. e pertanto la superficie di pubbliche affissioni per ogni mille abitanti è di mq. 23,77.
- 2- La superficie massima degli impianti per le affissioni dirette da attribuire ai privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
- 3- La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 250.

ART. 9

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

- 1- La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno, e per il 70% alle affissioni di carattere commerciale.

ART.10

Piano generale degli impianti

- 1- Il piano generale degli impianti pubblicitari sarà redatto dai competenti uffici e sarà approvato dalla giunta comunale entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2- Entro il medesimo termine l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute

esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.

- 3- Il piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ATR. 11

Impianti privati per affissioni dirette

- 1- Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti art. 8 e 9 e della predisposizione del piano generale degli impianti di cui all'art. 11, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 12

Autorizzazioni e modalità per il rilascio

- 1- L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedersi con le seguenti modalità:
 - a) domanda in carta da bollo da € 7,75 (Lit. 15.000) indirizzata al Sindaco del Comune di Dozza, contenente le generalità del richiedente, il C. F. o la partita IVA nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo pubblicitario viene installato;
 - b) elaborato grafico in triplice copia riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario nonché le caratteristiche tecniche;
 - c) foto della zona in cui verrà installato e planimetria con evidenziati i punti di scatto delle foto;
 - d) autodichiarazione come da modello disponibile presso l'Ufficio tecnico.
- 2- Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità ambulante, ecc.) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data da ordine del Sindaco da parte del settore tributi, sentito – per la pubblicità sonora – il parere della polizia Municipale. Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti che saranno previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.
- 3- L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante.
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con i veicoli di qualsiasi specie.
- 4- L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità che saranno previste nel regolamento per la disciplina degli

impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

- 5- Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 6- Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 13

Anticipata rimozione

- 1- In caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto dell'autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2- Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3- La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4- Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 14

Divieti e limitazioni

- 1- Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni che saranno previste dal citato Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari.
- 2- È vietata altresì, in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli.
- 3- La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15

Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e regolamenti

- 1- Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
- 2- L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3- Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

ART.16

Materiale pubblicitario abusivo

- 1- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2- Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
- 3- Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
- 4- La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui il comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvederà il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 5- A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
- 6- Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
- 7- È altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 17

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

- 1- Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Dozza.

ART. 18

Spazi per le affissioni su beni privati

- 1- Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
- 2- Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intono ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
- 3- Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8 – comma 1 – del presente regolamento.
- 4- L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 19

Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

- 1- La legge (D.Lgs. 15.11.93 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata nella normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
- 2- Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
- 3- Per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5 - comma 2 – del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che, per natura o per statuto, non si prefigge scopo di lucro.
- 4- Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono tutte lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7 – comma 5 – del D.Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le una dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
 - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
- 5- Dichiarazione:
 - a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;

- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6- Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.

- 7- Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 20

Tariffe e determinazione dell'imposta

- 1- Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART.21

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1- L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2- La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 22

Mezzi pubblicitari gonfiabili

- 1- Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell' art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi presente, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 23
Pubblicità fonica

- 1- Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità", s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24

Servizio delle pubbliche affissioni

- 1- Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Dozza, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 25

Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

- 1- L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni, e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
- 2- Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
- 3- Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla prestazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

ART. 26

Richiesta del servizio

- 1- Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
- 2- È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 nonché gli eventuali interessi.

ART. 27

Modalità per le affissioni

- 1- Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2- In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
- 3- Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le

commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

- 4- Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 5- Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 28

Rimborso dei diritti pagati

- 1- Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
- 2- In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNALI

ART. 29

Sanzioni

- 1- Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2- Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ecc...." si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di cui ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso nella misura da € 103,00 (Lit. 200.000) a € 516,00 (Lit. 1.000.000).
- 3- L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.
- 4- Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano per quanto compatibili anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.
- 5- Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 30

Riscossione

- 1- Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
- 2- È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
- 3- Ai fini dell'applicazione degli interessi in cui all'art. 23 – comma 4 – del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di ammessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 31

Riduzioni e sanzioni

- 1- I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
- 2- Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
- 3- Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

Norme di rinvio

- 1- Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 33

Norma transitoria

- 1- In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

ART 34

Entrata in vigore

- 1- Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.90 n. 142, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è divenuta esecutiva a norma di legge.
- 2- In sede di prima applicazione, la delibera relativa alle tariffe ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

ART.35

Abrogazione di precedenti disposizioni

- 1- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati e le modificazioni ed integrazioni ad esso apportate.

TARIFFE ANNO 2002

ALLEGATO ALLA DEL. DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 07/02/2002

A) Imposta comunale sulla pubblicità

	TARIFFA	EURO	LIRE
1) <u>ORDINARIA</u> per mq. e anno - fino a 1 mese		0,99	1.920
	fino a 2 mesi	1,98	3.840
	fino a 3 mesi	2,97	5.760
	da 3 mesi fino a 12 mesi	9,91	19.200
<u>ORDINARIA</u> luminosa o illuminata fino a 1 mese		1,98	3.840
	Fino a 2 mesi	3,96	7.680
	Fino a 3 mesi	5,94	11.520
	da 3 mesi fino a 12 mesi	19,83	38.400
- Per pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture- per mq. e per anno.		9,91	19.200
In forma luminosa o illuminata raddoppio della relativa imposta			
- Per superfici tra i 5,5 e 8,5 mq. aumento del 50 %			
- Per superfici superiori agli 8,5 mq. aumento del 100%			
2) <u>CON VEICOLI IN GENERE</u> per mq. e per anno come per pubb. ordinaria			
- Per superfici tra 5,5 e 8,5 mq. aumento del 50%			
- Per superfici superiori agli 8,5 mq. aumento del 100%			
- In forma luminosa o illuminata si raddoppia la relativa imposta			
3) <u>CON VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA PER ANNO:</u>			
- Con portata superiore ai 30 q.li		89,24	172.800
- Con portata inferiore ai 30.qli		59,49	115.200
- Altri autoveicoli		29,74	57.600
- Con rimorchio raddoppio della relativa imposta			
- In forma luminosa o illuminata raddoppio della relativa Imposta			
4) <u>CON PROIEZIONI E PANNELLI LUMINOSI</u> per mq. e per anno:			
- Per conto altrui (per conto proprio la tariffa si dimezza)		39,66	76.800
- Per periodi fino a 3 mesi o frazione 1/10 di L. 76.800 (Euro:39.66) per ogni mese o fraz.			
- Realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico per giorno(per più di 30 gg. si dimezza)		2,47	4.800
5) <u>CON STRISCIONI</u> per mq. e per periodi di 15 gg. o frazione		9,91	19.200
6) <u>IN FORMA AMBULANTE</u> per ogni persona impiegata e per giorno o frazione		2,47	4.800
7) <u>SONORA:</u> per ogni giorno o frazione e per punto di pubblicità		7,43	14.400
8) <u>CON AEROMOBILI:</u> per giorno o frazione (con palloni frenati si dimezza la tariffa)		59,49	115.200

B) Diritti sulle pubbliche affissioni

Per ciascun foglio di cm 70x100 o frazione:	Tariffa - Euro	Tariffa - Lire
- per i primi 10 gg.	1,23	2.400
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione	0,37	720
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli aumento del 50%		
- per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli aumento del 50%		
- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli aumento del 100%		
- per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ,ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi , è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto , con un minimo di L. 50.000 (Euro25,82) per ciascuna commissione.		